



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **CATANZARO**

SEZIONE **2**

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2054/2018

UDIENZA DEL

25/02/2022 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ALCARO	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	TALLARO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CURCIO	SALVATORE MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

1183/2022

PRONUNCIATA IL:

25/02/2022

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29/06/2022

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2054/2018
depositato il 08/11/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020180003504724000 ALTRI TRIBUTI 20
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020180003504724000 ALTRI TRIBUTI 20
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANZARO

proposto dal ricorrente:

VIA 12 88046 LAMEZIA TERME CZ

difeso da:

BRANCALE DANIELE

VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO PZ



Fatto e diritto

1. Domenico ha impugnato d'innanzi a questa Commissione Tributaria Provinciale la cartella di pagamento n. 03020180003504724000, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 29.687,23, derivante da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ha chiesto che ne venga dichiarata la nullità perché viziata sotto molteplici profili, formali e sostanziali

2. Si sono costituite, per resistere all'avversa azione, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione.

3. Il ricorso è stato trattato, senza partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 27 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e del provvedimento organizzativo del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro dell'8 gennaio 2022, in data 25 febbraio 2022.

4. La Commissione ritiene di dover concentrare l'attenzione sul quarto motivo di ricorso.

Con esso si segnala che, ricevuta, il 27 novembre 2017, la comunicazione preventiva n. 08056281523, secondo quanto disposto dall'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il contribuente ha richiesto la rateizzazione del debito tributario, provvedendo al pagamento dei ratei con leggero ritardo, ma comunque entro i limiti di tolleranza assicurati dalla legge.

Dunque, non avrebbe potuto essere destinatario della cartella di pagamento per l'intero importo.

5. Agenzia delle Entrate ha invece dedotto che la comunicazione n. 08056281523 è stata rettificata con comunicazione n. 08128391524, ricevuta in data 9 novembre 2017. A partire da tale data vanno computati i termini entro i quali avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento dei vari ratei. I pagamenti del ricorrente sarebbero, secondo tale calcolo, tardivi.

Vi è, però, che l'amministrazione finanziaria non ha prodotto in giudizio la comunicazione n. 08128391524, né ha dato prova di averla notificata nella data dichiarata.

Conseguentemente, si deve ritenere che Domenico abbia corrisposto nei termini quanto dovuto e, conseguentemente, la cartella di pagamento sia nulla.



R.G.R. 2054/2018

6. Il ricorso va accolto perché il quarto motivo risulta fondato, con assorbimento degli altri motivi.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda controversa.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato lo accoglie e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 03020180003504724000.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

L'Estensore

dott. Francesco Tallaro

Il Presidente

avv. Giuseppe Alcaro